

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI QUATER– NRG 6065/2020

PER: LETTERA ANNA LAURA (██████████) nata a ██████████ il 26/11/1986 e residente a Torchiarolo, in Via Carducci 20, con Laurea Magistrale in Biologia, conseguita in data 28/04/2017, presso Università del Salento, cdc A050, regione presso cui intende partecipare al concorso Lombardia; **SEVERI MARIAELENA** (██████████) nata a ██████████ il 07.09.1989 e residente in Bertinoro alla via loreto 4195, con Diploma di violino conseguito in data 20.02.2014 presso Conservatorio Di Musica Maderna Di Cesena, cdc A030 regione presso cui intende partecipare al concorso Emilia-Romagna; **D'AVINO BARBARA** (██████████) nata a ██████████ il 29/08/1978 e residente in VERONA alla VIA DEL PRETE N.5, con Laurea in Scienze Ambientali, conseguita in data 17/10/2005 presso Università Di Napoli La Partenope, cdcA028, regione presso cui intende partecipare al concorso VENETO; **MARTINO EMILIANO** (██████████) nato a ██████████ il 6/4/1998 e residente in Campagna alla Via Mattinelle, con Diploma Accademico di II livello in Musica, Laurea Scienza e tecnologie musicali, Diploma V.O. Tromba E Diploma IIS Tecnico Industriale, in data 26/07/2019, 05/10/2015 + DIP. ITIS 07/2016 conseguiti presso Politecnico E Conservatorio Di Vibo Valentia, cdc A030, regione presso cui si intende partecipare al concorso Campania; **VETRANO GRAZIELLA** (██████████) nata a ██████████ il 31/03/1992 e residente in Menfi alla Via Gioacchino Volpe Storico,33, laurea conseguita il 27/07/2016 presso l'Università degli studi di Palermo in architettura, cdc A017, regione in cui chiede l'inserimento Sicilia; **ROMANOTTO GIUSEPPE** (██████████) nato a ██████████ (Usa) il 15/07/1977 e residente in Monreale alla Via Nicolo' Spedalieri, 3 laurea conseguita il 28/03/2006 presso l'Università degli Studi di Palermo in Economia E Commercio V.O. (Indirizzo Economia Aziendale), cdc A045, regione in cui chiede l'inserimento Sicilia; **VALENTINI ANNA RITA** (██████████) nata il 23/08/1976 a ██████████ e residente in Turi alla Via F.sco Avella 14/a, laurea in scienze dell'educazione conseguita il 01/12/2000 presso l'Università degli Studi di Bari cdc A018 regione per cui si intende partecipare al concorso Puglia; **DIGLIO DARIO** (██████████) nato a ██████████ il

12/09/1994 e ivi residente in Via Circumvallazione della Caserma di Cavalleria, n 49, con Diploma di Grafica e Comunicazione, conseguito presso IIS E. Ferrari di Castellammare di Stabia, in data 05.07.2018, cdc B022, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **FIUMEFREDDO MARIO** (████████████████████) nata a ██████████ ██████████ il 27/01/1986 e residente in PAGANI alla VIALE TRIESTE N. 34, con Qualifica e Diploma in Accoglienza Turistica conseguito in data 15/07/2004, presso IPSEOA DOMENICO REA NOCERA INFERIORE, cdc B019, regione presso cui intende partecipare al concorso CAMPANIA; **PAPALIA VINCENZO** (████████████████████) nata a ██████████ il 22/6/1977 e residente in Cinquefrondi alla Via Alvaro 1, con Diploma di perito industriale conseguito presso I.T.I.S Milano Polistena, cdc B015, regione presso cui intende partecipare al concorso Calabria; **GALLO LETIZIA** (████████████████████) nata a ██████████ 16/03/1976 e residente in Messina alla Via Palermo N° 265, con Diploma Di Perito Industriale Capotecnico Elettronica conseguito nell'A.S. 1993/1994 presso I.T.I.S. "Guglielmo Marconi" – Messina, cdc B003, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **DEL GROSSO MARCO** (████████████████████) nato a ██████████ il 23/02/1981 ed ivi residente in Strada del Tratturo 21, con diploma Perito Industriale Capotecnico per: Meccanica conseguito in data 16/07/1999 presso l'I.T.I.S. "L. di Savoia" di Chieti, cdc B017, regione per cui vuole partecipare al concorso Abruzzo; **TOMAO ESTER MARIA** (████████████████████) nata a ██████████ (LT) il 17/01/1992 e ivi residente in Via Dei Platani, 45, con Laurea in Interpretariato e Traduzione, conseguita presso UNINT di Roma, in data 15.11.2016, cdc AD00, AA25, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **D'AMICO CINZIA LETIZIA** (████████████████████) nata a ██████████ il 20/11/1971 e ivi residente in Via a. Volta, con Diploma AFAM II Livello, conseguito in a.s. 1997/1998, presso Conservatorio di Musica A Casella L aquila, cdc A030, regione presso cui intende partecipare al concorso Abruzzo; **MAURO ROSSELLA** (████████████████████) nata a ██████████ il 6/8/1976 e residente in San Martino V.C. alla Via Carlo del Balzo 150, 06.08.1976, con Laurea in architettura conseguita in data 16.05.2005 presso Università degli studi Federico II, cdc A054, regione presso cui si chiede l'inserimento Campania; **LO PICCOLO ORIELLA** (████████████████████) nata a ██████████ il 05/06/1982 e residente in Palermo alla Via Corso dei Mille 1554, laurea conseguita il 22/02/2012 presso l'Università degli studi di Palermo in

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Pedagogia, cdc sostegno, regione per cui si intende partecipare al concorso Sicilia; **CHIARALUCE SIMONA** (XXXXXXXXXXXX) nata a XXX il 27.10.1979 e residente in Fabriano alla Via Fernanda Romagnoli , 95 laurea in Filosofia conseguita il 17.02.2005 presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza in Filosofia, cdc A019, regione presso cui chiede l'inserimento Marche; **TANCREDI LUCILLA** (XXXXXXXXXXXX) nata a XXX in Lamis il 21.09.1983 e residente in Chieti alla Via B. Croce 483/B, laurea conseguita il 29.01.2008 presso l'Università degli Studi di Chieti in Psicologia, cdc A018 –AD02 regione presso cui chiede l'inserimento Puglia; **FERRARA ALESSIA DENISE** (XXXXXXXXXXXX) nata a XXX il 26.09.1980 e ivi residente in Largo Bordighera, 31, con Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche del Territorio, conseguito presso Scuola di Dottorato IUAV Venezia, in data 01.04.2016, cdc A017, regione presso cui intende partecipare la concorso Sicilia; **BUCCI ANDREA** (XXXXXXXXXXXX) nato a XXX il 18.08.1989 e residente in Cerignola alla Via Gubbio 4, laurea conseguita il 09.07.2013 presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma in Giurisprudenza, cdc A046, ADSS, regione presso cui chiede l'inserimento Puglia; **BALDASSARRE VALENTINA** (XXXXXXXXXXXX) nata a XXX il 23/12/1981 e residente in SAN DONACI alla VIA BRINDISI, 19, con DIPLOMA di PERITO CHIMICO INDUSTRIALE conseguito il 10/07/2000 presso l'ITIS E. MAJORANA BRINDISI, B012, regione per cui si intende partecipare al concorso Puglia, **PERTICARO DANILO** (XXXXXXXXXXXX) nata a XXX il 13/02/1992 e residente a Mottafollone alla C/Da Foresta, 10, con Laurea Specialistica In Discipline Musicali Saxofono conseguita in data 24/09/2013 presso Conservatorio Di Musica S. Giacomantonio Di Cosenza, regione presso cui si chiede l'inserimento Calabria, cdc AK56; **GENTILE ALESSANDRA** (XXXXXXXXXXXX) nata a XXX il 13/10/1974 e ivi residente in Via Duchessa Jolanda 23Bis, con Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Cellulari, conseguito presso Università degli Studi di Torino, in data 02.02.2005, con 24 cfu conseguiti presso Università Telematica Pegaso in data 24/04/2018, cdc A050, regione presso cui intende partecipare al concorso Piemonte; **CANIGLIA PIETRO** (XXXXXXXXXXXX) nato a XXX il 16/08/1969 e ivi residente in Via Cimarosa 46, con Dottorato di Ricerca in Epidemiologia e Prevenzione nei Pazienti ad alto rischio”, conseguito presso Università di Bari, in data

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

01.03.2004, con 24 cfu conseguiti presso Master Universitario di 1 livello 1500 ore e 60 cfu Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria conseguito in data 02/03/2018 cdc A028 regione presso cui intende partecipare al concorso Puglia; **ROSELLA SCHLUDERER LAURA** (XXXXXXXXXXXX) nata a XXXX il 16/03/1982 e ivi residente in Borgo Felino 17, con Dottorato di ricerca in filosofia, conseguito il 17/05/2014, presso Università di Cambridge, con 24 cfu conseguiti presso Università La Sapienza di Roma in data 30-06-2019, con 24 cfu conseguiti presso Università La Sapienza di Roma in data 30-06-2019, cdc A19, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **FARINA BIANCAMARIA** (XXXXXXXXXXXX) nata a XXXX il 12/09/1979 e ivi residente in Via Torre di Franco 24, con Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, conseguito presso Università Federico II di Napoli, in data 15/12/2008, con 24 cfu conseguiti presso Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in data 14/04/2018, cdc A34, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **DEMARCO FABIANA** (XXXXXXXXXXXX) nata a XXXX il 05/10/1972 e residente a Carano di Sessa Aurunca, in Via santuario III traversa, 6, con Dottorato di Ricerca Scienze biologiche, in data 18.12.2001, con 24 cfu conseguiti presso l'Università Telematica Pegaso il 19 e 20 marzo 2019, cdc A28, regione presso cui chiede di partecipare al concorso Campania; **MERCATELLI NERI** (XXXXXXXXXXXX) nato a XXXX il 09/09/1976 e residente a Roma in Via Basilio Bricci 23, con Dottorato di ricerca Scienze Endocrinologiche, conseguito presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in data 30/05/2008, cdc A050, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **CINTIO FRANCESCA** (XXXXXXXXXXXX) nata il 20/10/1982 a XXXX e residente in MONTEFIASCONE alla Via Volpini, laurea conseguita presso Università degli Studi di Firenze in Psicologia clinica e della salute il 18/07/2012, con 24 cfu conseguiti come segue: M-FIL/06 15 cfu 10/04/2017 Università telematica Pegaso M-PED/02 15 cfu 20/03/2017 presso Università telematica Pegaso M-PSI/01 9 cfu il 29/04/2003 presso Università degli Studi di Firenze SPS/07 12 cfu il 11/04/2017 presso Università telematica Pegaso, regione per cui si intende partecipare al concorso Lazio, cdc A-18 sostegno, rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o

notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento **per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché, ove occorra, contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero della Salute (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia,

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA [REDACTED] nata a [REDACTED] (Le) il 29/05/1987

CIARDIELLO MASSIMO [REDACTED] nato ad [REDACTED] il 19/09/1986 – A050

LOMBARDIA

PERNECHELE LUCA [REDACTED] a [REDACTED] il 13/04/1991 – A050

LOMBARDIA

COSTANZA FRANCESCA [REDACTED] nata a [REDACTED] il 11/08/1982 – A045

SICILIA

Per l'annullamento e/o nullità

delle **Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario**, per la regione e classe di concorso dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli USR in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazioni, del decreto di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesso in pari data e di eventuali

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

e pedissequae note a firma dell'USR di interesse, nonché degli esiti delle prove scritte, nella parte in cui escludono i ricorrenti. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure di tutti gli eventuali decreti rettifica o modifica pubblicati dagli USR di interesse per le classi di concorso di interesse. Pertanto, i ricorrenti intendono anche impugnare le eventuali rettifiche o modifiche riguardanti la propria classe di concorso e regione. Nonché, l'elenco degli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impuginate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto gli odierni istanti.

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE	REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE
LETTERA ANNA LAURA	A050 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto Protocollo n. 1433 del 17/06/2021
SEVERI MARIAELENA	A030 EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA	Avviso prot. n. 0011012 del 01-06-2021; Decreto prot. n. 383 del 01/07/2021
D'AVINO BARBARA	A028 VENETO	VENETO	Avviso prot. n. 10601 del 15-06-2021 e Albo n. 156/2021; Decreto n. 1743 del 21-06-2021 e Albo n. 188/2021
MARTINO EMILIANO	A030 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0009212.09-06-2021; Decreto prot. n. 0024091.28-06-2021
VETRANO GRAZIELLA	A017 SICILIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008097.19-05-2021; Decreto n. 0021425.10-06-2021
ROMANOTTO GIUSEPPE	A045 SICILIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008989 del 07/06/2021; Decreto prot. n. 0024090.28-06-2021
VALENTINI ANNA RITA	A018 PUGLIA	SICILIA	Avviso prot. 14870.18-06-2021; Decreto prot. n. 15647 del 24/06/2021
DIGLIO DARIO	B022 CAMPANIA	CAMPANIA	avviso prot. n. 0009178.08-06-2021; Decreto prot. n. 0021763.14-06-2021
PAPALIA VINCENZO	B015 CALABRIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0009090 del 07-06-2021; Decreto prot. n. 0022365.17-06-2021
GALLO LETIZIA	B003 SICILIA	PUGLIA	Avvisi prot. n. prot.n.5142 e prot. n. 5173; Nota prot. n. 0014087 del 26/05/2021; decreto prot. n. 0014051 del 26/05/2021
DEL GROSSO MARCO	B017 ABRUZZO	TOSCANA	Avviso prot. n. 0005673.07-05-2021; Decreto prot. n. 0000423 del 23.06.2021

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE	REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE
TOMAO ESTER MARIA	AD00- AA25 LAZIO	LAZIO	ADMM avviso prot. n. 16982 del 04/06/2021 AA25 avvio prot. n. prot. 16464_31-05-2021 ADMM decreto prot. n. 353_25-06-2021 AA25 decreto prot. n. 335 del 22/06/2021
D'AMICO CINZIA LETIZIA	A030 ABRUZZO	LAZIO	Avviso prot. n. Prot. n. 16982 del 04/06/2021; Decreto prot. n. 354 del 25/06/2021
LO PICCOLO ORIELLA	ADSS SICILIA	SICILIA	ADSS avviso prot. 13043 del 03.06.2021; ADSS decreto n. 0014963 del 18/06/2021
CHIARALUCE SIMONA	A019 MARCHE	LAZIO	Avviso Prot. n. 20246 del 21/06/2021; Decreto prot. n. 381 del 05/07/2021
TANCREDI LUCILLA	A018- AD02 PUGLIA	SICILIA	A018 Avviso prot. 14870.18-06-2021 ADSS avviso prot. 13043 del 03.06.2021; A018 Decreto prot. n. 15647 del 24/06/2021; ADSS decreto n. 0014963 del 18/06/2021
FERARRA ALESSIA DENISE	A017 SICILIA	SICILIA	avviso 0008097 del 19-05-2021; decreto prot. n. 0021425.10-06-2021
BUCCI ANDREA	A046- ADSS PUGLIA	ADSS SICILIA A046 CAMPANIA	ADSS avviso prot. 13043 del 03.06.2021 A046 avviso prot. n. 0008718 del 31/05/2021; ADSS decreto n. 0014963 del 18/06/2021 A046 decreto n. 0020879.08-06-2021
BALDASSARRE VALENTINA	B012 PUGLIA	SICILIA	AVVISO PROT. N. 13365 DEL 07-06-2021; Decreto prot. n. 0014969 del 18/06/2021
GENTILE ALESSANDRA	A050 PIEMONTE	PIEMONTE	Avviso prot. n. 6515 del 26/05/2021; Decreto prot. n. 7410 del 18/06/2021
CANIGLIA PIETRO	A028 PUGLIA	PUGLIA	avviso prot. n. 14379 del 29/05/2021; Decreto prot. n. 0016191 del 14/06/2021; nota prot. n. 16232 del 14/06/2021
ROSELLA SCHLUDERER LAURA	A019 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 0020246 del 21/06/2021; Decreto prot. n. 381 del 05/07/2021
FARINA BIANCAMARIA	A034 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0007767.13-05-2021; Decreto prot. n. 0020885.08-06-2021
DEMARCO FABIANA	A028 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008862 del 03/06/2021; Decreto prot. n. 0021172.09-06-2021
MERCATELLI NERI	A050 LAZIO	LAZIO	avviso prot. n. Prot. n. 20784 del 23-06-2021; Decreto prot. n. 378 del 05/07/2021
CINTIO FRANCESCA	ADMM-ADSS LAZIO	LAZIO	ADMM avviso prot. n. 16982 del 04/06/2021; ADMM decreto prot. n. 353_25-06-2021

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

I ricorrenti ribadiscono l'impugnazione degli atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e, dunque, insistono per l'annullamento:

- A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto "*Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione*", nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.
- B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- C) Nonché ove occorra della mancata pubblicazione delle graduatorie di merito a causa della mancata indizione del concorso per la classe di interesse. Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e

dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto "DPCM 3 novembre 2020", a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

D) Nonché i ricorrenti ribadiscono l'impugnazione dei provvedimenti già gravati, ossia: del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto "*Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510*", a firma del Capo del dipartimento per il sistema

educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con meno di tre anni di servizio.

- E) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrenti, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.
- F) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e

secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di

quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04,

del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

- G) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.
- H) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro

i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

- I) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i docenti con servizio inferiore a tre anni.

Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata

su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di

istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla

procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impuginate.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequa note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note, ivi compresa la tabella dei titoli e dei servizi, di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati. Ivi compreso ove occorra il decreto a firma del capo del dipartimento n. 201 del 20/04/2020 avente ad oggetto Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Tanto premesso, i docenti ricorrono, con i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE

Con il ricorso introduttivo, gli istanti impugnavano gli atti sopra specificati, a causa della loro esclusione dal concorso.

Oggetto del presente ricorso è l'impugnazione delle graduatorie definitive di merito nel frattempo pubblicati, nella parte in cui escludono i docenti dall'inserimento in graduatorie a pieno titolo. Pertanto, vengono riproposte le medesime censure degli atti introduttivi, in ragione dell'illegittimità derivata, oltre ai vizi propri.

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati attraverso l'atto introduttivo, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l'accesso al ruolo del

personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno.

2. Successivamente, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe, tramite cui ha riaperto i termini di partecipazione al presente concorso, con perdurante esclusione degli odierni ricorrenti.
3. In particolare, i ricorrenti sono docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.
4. La posizione soggettiva dei ricorrenti è specificata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
LETTERA ANNA LAURA	DAL 18/04/2018 AL 08/06/2018 PRESSO ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "ENRICO FALCK" DI SESTO SAN GIOVANNI (MI), CDC A050; DAL 05/11/2018 AL 30/06/2019 PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MARISA BELLISARIO" DI INZAGO (MI), CDC A050; DAL 09/10/2019 AL 30/06/2020 PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GREGORIO MENDEL" DI VILLA CORTESE (MI), CDC A050
SEVERI MARIAELENA	Dal 15/10/2018 al 15/01/2019 presso istituto comprensivo Zavalloni di Riccione (RN)cdc A030; dal 30/11/2019 al 30/01/2020 presso istituto comprensivo Bellaria (RN),cdc A030
D'AVINO BARBARA	DAL 02/03/2017 AL 29/06/2017 IC 09 VALDONEGA SCUOLA MEDIA STATALE CATULLO DI VERONA, CDC A028; DAL 18/09/2017 AL 11/10/2017 e dal 13/10 al 22/12/2017 presso IC 06 CHIEVO BASSONA SCUOLA MEDIA STATALE FAINELLI GHANDI DI VERONA, CDC A028; DAL 09/01/2018 AL 10/01/2018 PRESSO IC 15 BORGIO VENEZIA SCUOLA MEDIA STATALE ROSANI FINCATO DI VERONA, CDC A028; DAL 11/01/2018 AL 09/02/2018 IC 10 BORGIO ROMA EST SCUOLA MEDIA STATALE MENEGHETTI DI VERONA, CDC A028; DAL 01/03/2018 AL 02/03/2018 PRESSO IC 12 GOLOSINE SCUOLA MEDIA STATALE MANZONI DI VERONA, CDC A028; DAL 26/03/2018 AL 28/04/2018 e dal 04/04/2018 al 25/05/2018 presso IC 19 SANTA CROCE SCUOLA MEDIA STATALE VERDI DI VERONA, CDC A028.
MARTINO EMILIANO	I.C. SERRA CRESCENTINO (VC) dal 07/10/2019 con termine 30/06/2020 cl A030
VETRANO GRAZIELLA	dal 08/10/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Superiore IS Dalla Chiesa - Spinelli di Omegna, cdc A017
ROMANOTTO GIUSEPPE	DAL 25/11/2019 AL 17/06/2020 presso ICS di II grado "Saveria Profeta" di Ustica, CDC A045
VALENTINI ANNA RITA	DAL 21/12/2017 AL 30/06/2018 PRESSO IL.SS. S. PERTINI ANELLI SEDE DI TURI SOSTEGNO SENZA SPECIALIZZAZIONE CLASSE A018;

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	DAL 12/02/2019 AL 30/06/2019 PRESSO II.SS. S. PERTINI-ANELLI SEDE DI TURI SOSTEGNO SENZA SPECIALIZZAZIONE CDC A018
DIGLIO DARIO	Dal 07/03/2019 al 12/06/2019 presso Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Galileo Fermi Pacassi" di Gorizia cdc: B022; dal 14/10/2019 al 06/06/2020 presso Istituto Statale I.T.T.S. "Vito Volterra" di San Donà di Piave- Venezia cdc:B022
FIUMEFREDDO MARIO	Istituti alberghieri Ipseoa Raffaele Viviani Castellammare (Na)05/04/2018 - 30/Giugno/2018,cdc B019 – Ipseoa Rossini Napoli (Na) 11/10/2018 -30/Giugno/2019, cdc B019 Ipseoa Lucio Petronio Pozzuoli/ Cavalcanti Napoli (Na) 10/09/2019 16/10/2019 - 30/ Giugno/2020, cdc B019
PAPALIA VINCENZO	Dal 08/04/2002 al 24/04/2002 presso ITIS "E. BARSANTI" di Castel Franco Veneto (TV) CDC B015 ; Dal 03/10/2002 al 11/11/2002 presso Ist. Istr. Sup. "Marcantonio Flaminio" di Vittorio Veneto (TV)CDC B015 ; dal 12/11/2002 al 21/12/2002 presso IPSIA "Galileo Galilei" di Castel Franco Veneto (TV) CDC B015
GALLO LETIZIA	dal 05/11/2019 al 30/06/2020 presso I.T.E.T "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" di Sant'agata Militello (MESSINA) cdc B003 ; dal 08/11/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Superiore "ANTONELLO" di MESSINA , cdc B003 ; dal 15/01/2020 al 30/06/2020 presso Istituto Superiore "MINUTOLI" di MESSINA , cdc B003.
DEL GROSSO MARCO	Dal 16/10/2016 al 30/06/2017 docente cdc B017 presso I.T.C.G. "G. Marconi" C.so dei Vestini 86 Penne (PE)
TOMAO ESTER MARIA	dal 24/11/2017 al 28/03/2018 presso I.C. statale Giorgio Perlasca di Roma, cdc AA25; dal 05/11/2018 al 30/06/2019 presso I.C. statale Via Cortina di Roma, sostegno primo grado; dal 07/11/2019 al 30/06/2020 presso I.C. statale "Piersanti Mattarella" ex Via Cortina di Roma, sostegno primo grado
D'AMICO CINZIA LETIZIA	DAL 28/05/2019 al 08/06/2019 presso Ist. Comprensivo Statale Vivenza Giovanni XXIII Avezzano classe di concorso A030; dal 16/09/2019 al 30/06/2020 presso Ist. Comprensivo Statale Vivenza-Giovanni XXIII Avezzano(AQ) cdc AJ56 strumento PIANOFORTE ; dal 23/09/2019 al 30/06/2020 Istituto Comprensivo Statale Castel di Sangro (Aq) cdc A030 Musica e AJ56 Pianoforte
MAURO ROSSELLA	DAL 01/09/2012 AL 01/09/2018 presso Scuola Secondaria di I grado CAPORALE Acerra, Napoli, cdc A60
LO PICCOLO ORIELLA	DAL 22/11/2019 AL 06/06/2020 PRESSO LICEO SCIENTIFICO STATALE BASILE PALERMO, CDC SOSTEGNO SECONDO GRADO,
CHIARALUCE SIMONA	servizio prestato in qualità di docente di storia e filosofia presso l'istituzione con parità scolastica "Leonardo da Vinci" di Bogotà - Colombia negli anni 2007-2008 / 2008-2009 (LICEO ITALIANO ALL'ESTERO)
TANCREDI LUCILLA	-Dal 13/10/2018 al 30/06/2019 IPSSAR "Mattei" Vieste(Fg) ; cdc A018 -4/10/2019 al 30/06/2020 IISS "Leccisotti" Torremaggiore; cdc A018 -dal 25/10/2019 al 11/06/2020 Ist Mag Liceo " M. Immacolata ", San Giovanni Rotondo (Fg) Campobasso 12/07/2017, cdc A018
FERARRA ALESSIA DENISE	Dal 23/04 al 26/06/2018 presso IC Angelo Musco di Catania, cdc A001;

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	<p>Dal 21/11/2018 al 20/12/2018 presso IC Dusmet-Doria di Catania, cdc A001 su posto di sostegno;</p> <p>Dal 06/05/2019 al 11/06/2019, dal 13/06/2019 al 14/06/2019, dal 19/06/2019 al 20/06/2019, dal 24/06/2019 al 25/06/2019, dal 27/06/2019 al 27/06/2019 presso IC Dusmet-Doria di Catania, cdc A001;</p> <p>Dal 02/10/2019 al 30/06/2020 presso IC Francesco Petrarca di Catania, cdc A001;</p> <p>Dal 31/10/2019 al 30/06/2020 presso IC Dusmet-Doria di Catania, cdc A001;</p> <p>Dal 10/10 al 08/04, dal 15/04 al 12/06 presso IC Montessori-Mascagni di Catania, cdc A060 su posto di sostegno.</p>
BUCCI ANDREA	<p>DAL 07/11/2016 AL 27/11/2016 ITG DELLA PORTA-PORZIO NAPOLI ADSS SOSTEGNO SECONDO GRADO;</p> <p>DAL 08/10/2018 AL 04/07/2019 ISS PAVONCELLI DI CERIGNOLA ADSS SOSTEGNO SECONDARIA SECONDO GRADO;</p> <p>DAL 28/09/2019 AL 30/06/2020 ISS PAVONCELLI DI CERIGNOLA ADSS SOSTEGNO SECONDARIA SECONDO GRADO</p>
BALDASSARRE VALENTINA	<p>DAL 01/12/2014 AL 30/06/2015 EX A057 (ora A031) IPSEOA SALVEMINI FASANO BR;</p> <p>DAL 24/11/2016 AL 30/06/2017 B012 PRESSO ITC JEAN MONNET OSTUNI BR;</p> <p>DAL 18/11/2017 AL 31/03/2018 B012 PRESSO IPSIA FERRARIS FASANO</p>
PERTICARO DANILO	<p>dal 23/02/2016 al 4/3/2016 presso IC CERISANO, AK56;</p> <p>dal 1/06/2016 al 27/06/2016 IC ROGGIANO GR.- ALTOMONTE, A030;</p> <p>dal 14/03/2017 al 29/06/2017 IC ROGGIANO GR.- ALTOMONTE, A030;</p> <p>dal 29/03/2017 al 12/04/2017, AK56; Dal 9/11/2018 al 29/06/2019 IC VILLAPIANA "G. PASCOLI", A030;</p> <p>Dal 2/10/2019 al 26/10/2019 IC CETRARO, A030;</p> <p>Dal 15/10/2019 al 30/06/2020 IC ROSSANO IV A. AMARELLI, AK56;</p> <p>Dal 14/01/2020 al 30/06/2020 IC ROSSANO III RONCALLI Sostegno su AK56;</p>
GENTILE ALESSANDRA	<p>dal 05/10/2018 al 30/6/2019 presso Liceo Scientifico A. Volta di Torino e presso Liceo Classico E Musicale C. Cavour di Torino, cdc A050; dal 18/09/2019 al 31/08/2020 presso IIS PRIMO LEVI di TORINO, cdc A050.</p>
CANIGLIA PIETRO	<p>Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 16/03 al 19/03 nell'a.s.2012/2013 nella scuola Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni (TAIC844006) per mesi 0 e giorni 4 Piazza Matteotti, 11 Comune di Lizzano Provincia di Taranto. Periodo di retribuzione dal 16/03 al 19/03/2013</p> <p>2. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 10/10 al 10/10 nell'a.s 2012/2013 nella scuola Istituto Comprensivo "Michele Greco" (TAIC 84800D) per mesi 0 e giorni 1 Via 1 Maggio 3 – Manduria (Ta). Periodo di retribuzione dal 10/10 al 10/10 2013</p> <p>3. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 17/05 al 17/05 nell'a.s.2013/2014 nella scuola Istituto Comprensivo "Michele Greco" (TAIC 84800D) per mesi 0 e giorni 1 Via 1 Maggio 3 – Manduria (Ta). Periodo di retribuzione dal 17/05 al 17/05 2014</p> <p>4. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 22/05 al 22/05 nell'a.s.2013/2014 nella scuola Istituto Comprensivo "Michele Greco" (TAIC 84800D) per mesi 0 e giorni 1 Via 1 Maggio 3 – Manduria (Ta). Periodo di retribuzione dal 22/05 al 22/05 2014</p> <p>5. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 25/03 al 25/03 nell'a.s. 2014/2015 nella scuola Istituto Comprensivo Bonsegna – Toniolo, (TAIC857008), per</p>

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	<p>mesi 0 e giorni 1 Piazza Risorgimento 7, Sava (Ta). Periodo di retribuzione dal 25/03 al 25/03 2014 6. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 27/03 al 28/03 nell'a.s. 2017/2018 nella scuola Istituto Comprensivo Bonsegna – Toniolo, Sava (TAIC857008), per mesi 0 e giorni 2 Piazza Risorgimento 7 – Sava (Ta). Periodo di retribuzione dal 27/03 al 28/03 2018 7. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 27/03 al 28/03 nell'a.s.2017/2018 nella scuola Istituto Comprensivo “G. Marconi” Martina Franca (TAIC86400B) per mesi 0 e giorni 2, Periodo di retribuzione dal 5 al 6 aprile 2018 8. Servizio prestato in qualità di insegnante DAS A028, impiego di tipo statale dal 09/4 al 31/07 nell'a.s.2018/2019 nella scuola Istituto Comprensivo “Pignatelli” Grottaglie (TAIC85900X) per mesi 3 e giorni 22, Periodo di retribuzione dal 9/4 al 31/7/2018 9. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 11/10 al 19/10 nell'a.s.2018/2019 nella scuola Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo “Aosta” Martina Franca (TAIC86300G) per mesi 0 e giorni 11, Periodo di retribuzione dal 11 al 19 ottobre 2018 10. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 09/11 al 15/11 nell'a.s.2018/2019 per un posto di SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI, posto su gravidanza nella scuola Istituto Comprensivo “A.R. Chiarelli” Martina Franca (TAIC86200Q) per mesi 0 e giorni 6, Periodo di retribuzione dal 9 al 15 aprile 2019. 11. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 16/11 al 15/03/2019 nell'a.s.2018/2019 per un posto di SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI, posto su gravidanza nella scuola Istituto Comprensivo “A.R. Chiarelli” Martina Franca (TAIC86200Q) per mesi 4 e giorni 15, Periodo di retribuzione dal 16 novembre 2018 al 15 Marzo 2019. 12. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 16/3/2019 al 18/04/2019 nell'a.s.2018/2019 per un posto di SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI, posto su gravidanza nella scuola Istituto Comprensivo “A.R. Chiarelli” Martina Franca (TAIC86200Q) per mesi 1 e giorni 2, Periodo di retribuzione dal 16 Marzo 2019 al 18 Aprile 2019. 13. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 26/4/2019 al 25/05/2019 nell'a.s.2018/2019 per un posto di SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI, posto su gravidanza nella scuola Istituto Comprensivo “A.R. Chiarelli” Martina Franca (TAIC86200Q) per mesi 1, Periodo di retribuzione dal 26 Aprile 2019 al 25 Maggio 2019. 14. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 26/4/2019 al 25/05/2019 nell'a.s.2018/2019 per un posto di SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI, posto su gravidanza nella scuola Istituto Comprensivo “A.R. Chiarelli” Martina Franca (TAIC86200Q) per mesi 1, Periodo di retribuzione dal 27 Maggio 2019 al 27 Giugno 2019. 15. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 03/10/2019 al 26/10/2019 nell'a.s.2018/2019 per un posto Matematica e Scienze CDC A028, posto su malattia nella scuola Istituto Comprensivo “A.R. Chiarelli” Martina Franca (TAIC86200Q), Periodo di retribuzione dal 03/10/2019 al 07/10/2019. 16. Servizio prestato in qualità di insegnante, impiego di tipo statale dal 03/10/2019 al 26/10/2019 nell'a.s.2018/2019 per un posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI fino al termine delle attività didattiche, nella scuola Istituto Comprensivo “A.R. Chiarelli” Martina Franca (TAIC86200Q), Periodo di retribuzione dal 08/10/2019 al 30/06/2020.</p>
<p>ROSELLA SCHLUDERER LAURA</p>	<p>DAL 21-02-2020 al 07-03-2020 presso Liceo Scientifico Linguistico Amaldi, Roma, cdc A019; dal 18/05/2020 al 26/06/2020 presso Liceo Scientifico Linguistico E. Majorana di Roma, cdc A019</p>

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
FARINA BIANCAMARIA	Dal 16/12/2010 al 18/12/2010, presso IC statale D'Aosta-D'Annunzio di Ottaviano, cdc A28; Dal 14/02/2011 al 02/03/2011, presso IC statale Giordano di Cercola, cdc A28; dal 22/11/2011 al 30/06/2012 presso IC statale "Marino" di Napoli, cdc A28; dal 02/10/2019 al 08/06/2020 al ITT statale "Striano-Giordani" di Napoli, cdc A34
DE MARCO FABIANA	A28 DAL20/12/2019 al 06/06/2020 presso istituto comprensivo San Leone IX Sessa Aurunca (CE)
MERCATELLI NERI	dal 12/10/2018 al 30/06/2019 Presso Liceo Ginnasio Statale "L. Manara" Roma, A-50; Dal 01/07/2019 al 06/07/2019 Presso Liceo Ginnasio Statale "L. Manara" Roma, A-50; Dal 17/09/2019 al 30/06/2020 Presso il Lice classico Statale "Eugenio Montale" di Roma, A-50
CINTIO FRANCESCA	Dal 16/10/2018 al 22/02/2019 presso Istituto Statale Superiore A. Meucci di Ronciglione (VT) cdc B016 - Dal 25/02/2019 al 22/03/2019 presso Istituto Statale Superiore A. Meucci di Ronciglione (VT) cdc B016 - Dal 17/10/2018 al 08/06/2019 presso Istituto Statale Superiore V. Cardarelli di Tarquinia (VT) cdc B016 - Dal 25/03/2019 al 04/04/2019 presso Istituto Statale Superiore I.I.S.F. Orioli di Viterbo cdc A018 - Dal 21/05/2019 al 06/06/2019 presso Istituto Statale Superiore P.Savi di Viterbo cdc B016 - Dal 09/06/2019 al 17/09/2019 presso Istituto Statale Superiore V. Cardarelli di Tarquinia (VT) cdc B016 - Dal 18/09/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Statale Superiore IIS Colasanti di Civita Castellana (VT) cdc A018 - Dal 02/10/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Statale Superiore A. Meucci di Ronciglione (VT) cdc B016 - Dal 17/10/2019 al 20/12/ 2019 presso Istituto Statale Superiore Midossi di Civita Castellana (VT) cdc B016

5. Nel bando impugnato con il ricorso introduttivo e nei provvedimenti contestati con i presenti motivi aggiunti, dunque, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrenti. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.
6. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto gli odierni ricorrenti che, seppure ugualmente precario, per cause estranee al merito, non ha tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intende concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dai

ricorrenti inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59, termini poi riaperti dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.

7. Inoltre, con il recente provvedimento, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha di nuovo sospeso le prove del predetto Concorso Straordinario, ma senza ampliare la categoria dei soggetti ammessi, nonostante la necessità di ricoprire il fabbisogno delle cattedre rimasto tutt'oggi vacante.
8. Da ultimo, gli Uffici Scolastici di interesse degli odierni ricorrenti hanno pubblicato le graduatorie di merito.
9. Contro l'ingiusta esclusione, dunque, i docenti ricorrono per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

VIZI PROPRI

A

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.

Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto.

Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti.

Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di

essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote.

Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica,

Appare, dunque, giusto ripercorrere brevemente il presupposto giuridico (errato) da cui il Ministero è partito al fine di escludere, ingiustamente, gli odierni istanti.

In particolare, quando è stato indetto il bando di concorso, lo stesso Ministero aveva anche previsto che venissero pubblicati due altri bandi: uno per l'accesso al concorso ordinario e l'altro per conseguire l'abilitazione all'insegnamento (sul punto, in tema cioè di abilitazione all'insegnamento, *per incidens*, non si può qui negare l'anomalia italiana, che ha visto il Ministero pubblicare dal 2010 ad oggi appena due corsi di TFA).

Ora, ad essere stato indetto è stato il solo Concorso Straordinario non anche quello ordinario o per l'abilitazione. Da ciò deriva che gli altri due concorsi, che, nel rispetto della direttiva comunitaria avrebbero dovuto garantire l'accesso all'impiego stabile a chi non avesse avuto i contestati requisiti di accesso al concorso straordinario, non è più un punto di riferimento normativo a cui poter guardare, perché gli altri due concorsi, benché pubblicati, non hanno visto calendarizzate le prove.

Da ciò deriva, nonostante l'assenza di cattedre, l'ingiusta esclusione della parte ricorrente. Al contrario, al fine di bilanciare l'interesse pubblico e privato sarebbe invece possibile permettere la partecipazione alle prove suppletive dei ricorrenti che, come accade in ogni concorso del settore scolastico, possono, da un lato garantire il mantenimento dei rapporti già esauriti e d'altro lato l'ampliamento della platea dei concorrenti, tra cui gli odierni ricorrenti.

VIZI DERIVATI

I

VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI

**COMPORAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO
PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA
REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA'
MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. –
VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.**

Vizi propri.

Con il contestato provvedimento, com'è noto, il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta esclusione dal predetto Concorso.

I ricorrenti, dunque, seppure docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso, non sono stati ammessi a partecipare alla presente procedura, con derivante impossibilità di accesso all'impiego di lavoro stabile.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere la parte ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

L'ingiusta esclusione, pertanto, ribadita nell'atto gravato, non tiene conto di come lo stesso Ministero non abbia, negli anni, bandito con cadenza regolare non solo i concorsi pubblici per l'accesso al ruolo, ma anche i concorsi pubblici per l'accesso all'abilitazione, che avrebbero permesso ai ricorrenti di ottenere il titolo post lauream, da cui sarebbe derivata la spendibilità del medesimo titolo ai fini delle supplenze e, dunque, la possibilità di cumulare maggiore servizio.

Viceversa, il Ministero, nel pieno della pandemia, indice un concorso per esami e non per soli titoli – senza nemmeno porsi il problema di come lo stesso sarebbe stato senz'altro sospeso a

causa del fatto che la pandemia non era ancora terminata nel momento in cui lo stesso è stato indetto – ed esclude, ingiustamente, una parte del corpo docente che, pertanto, continuerà a rimanere, anche a fronte degli eventi di recente scatenatisi, nell'alveo del c.d. precariato storico con derivante violazione della l. n. 244/2007 che, nel trasformare le c.d. GAE da permanenti ad esaurimento, ha riconosciuto la centralità del Concorso quale unico canale di reclutamento a cui, tuttavia, non ha fatto seguito la pubblicazione regolare dei bandi. Né vale sostenere che sono stati altresì indetti i concorsi ordinari, invero, ad oggi, ossia mentre è redatto il presente ricorso, il Ministero non ha previsto la calendarizzazione di alcun concorso, diverso da quello in esame e, come sin qui visto, già sospeso, con ingiusta cristallizzazione – soprattutto se rapportata ai principi del diritto eurounitario – del fenomeno del precariato scolastico.

II

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI -

Com'è noto, il Ministero dell'Istruzione, attraverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha dunque riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale.

Nello specifico, l'atto gravato ha previsto un ampliamento dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione della parte istante.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione.

Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringe, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non sono stati ingiustamente ammessi a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario.

Come sarà meglio argomentato nelle successive doglianze, ad essere posto in discussione non è l'an, ossia se debba o meno esserci una procedura riservata, ma il quomodo, e, dato il contesto temporale, il quando.

In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Posto che le supplenze ogni anno vengono conferite sulla base di criteri non attinenti al merito (es: scelta della provincia, classe di concorso, etc), non è dato comprendere quale sia il merito di avere svolto tre anni di servizio di cui uno sulla materia di concorso e quale sia il demerito, stante la predetta astrattezza dei canoni utilizzati, nel non averlo svolto.

La Costituzione, infatti, tutela la logica e il merito, quali beni rilevanti per orientare i comportamenti sociali e le scelte amministrative, non certo il caso, qual è, invece, la scelta, senza un fondo di merito, di escludere taluni docenti ed includere altri.

III

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE

DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'an, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la ratio sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento post lauream era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che i ricorrenti hanno pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto un servizio inferiore a 3 anni presso istituti pubblici anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – i ricorrenti sono stati ingiustamente escluso.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non

possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresi gli odierni ricorrenti, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione dell'odierno docente alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello stesso corpo docente precario, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B. B. Docente Caio = servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici anche sulla classe di concorso per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, i ricorrenti avrebbero potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbero ugualmente rimasti esclusi e non avrebbero perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che ai ricorrenti sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre

il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, gli odierni ricorrenti, anch'essi precari, dovranno sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito dei ricorrenti, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del favor participationis.

IV

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d. Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti, in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti.

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale degli

odierni ricorrenti – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi post lauream che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

VI

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole ai ricorrenti, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso

può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione degli odierni ricorrenti.

Peraltro, la partecipazione dei ricorrenti alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, in parte qua, ossia al fine di permettere anche ai ricorrenti di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia dei ricorrenti e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

VII

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita ai ricorrenti.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse dei ricorrenti, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora i ricorrenti non dovessero concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero ai ricorrenti di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione dei ricorrenti alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

VIII

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

A livello nazionale, il numero dei docenti che hanno superato il concorso è notoriamente inferiore rispetto al fabbisogno. Ad ogni modo, si chiede la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, poiché è materialmente impossibile individuare uno ad uno i soggetti terzi secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 05/07/2021

Avv. Sirio Solidoro